



TRITONE SUB
Desenzano - Brescia

LE SENTENZE

Riguardanti

L'ESERCIZIO DELL'IMMERSIONE SUBACQUEA

Pretura Circondariale di Latina

Sezione distaccata di Gaeta

Sentenza N. 21/97 Reg. Sent.

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

DISPOSITIVO

della sentenza nella causa per controversia, ex L. 24/11/1981, n.689 iscritta al n. 5497/94 R.G.A.C. promossa con domanda del 16/12/1994 da Gargiulo Stefano (Avv. F. Mosca) contro capitaneria di porto di Gaeta.

IL PRETORE DI GAETA

visto l'art. 23, L. 689/81, così provvede:

Revoca e dichiara inefficace l'apposta Ordinanza n. 162 del 7/4/94 della Capitaneria di Porto di Gaeta.

MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA

La violazione contestata concerne l'immersione subacquea senza il previsto galleggiante recante una bandiera rossa con striscia bianca. L'opponente sostiene di essersi immerso con altro sub recante la prescritta segnalazione. Tale circostanza è stata confermata dal teste S. R. e non risulta essere in contrasto con le generiche risultanze del rapporto de C.C., non essendo comparsi i militari intervenuti per rendere testimonianza dettagliata sulle circostanze di fatto, è da ritenere attendibile quanto riferito dal predetto testo.

La normativa in esame (art. 26-27 L. 381/88, nel prescrivere opportuna segnaletica per i sub, non specifica se per immersioni di gruppo sia necessario un galleggiante per ogni subacqueo:

www.tritonesub.it

Sentenze

(a cura di Vittorio Gabriotti)

poiché la ratio della norma appare chiaramente diretta a tutelare l'incolumità dei bagnanti segnalando la presenza dei sub con i galleggianti, si ritiene che tale funzione possa essere assolta anche da un solo galleggiante utilizzato da più subacquei, purché questi di mantengano in stretto contatto, come nel caso di specie.

La contravvenzione deve essere pertanto revocata.

Sussistono giustificati motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio.

Il Pretore